

LINEE GUIDA

ITAS 14

Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto

22 LUGLIO 2024

La piena comprensione delle linee guida richiede un'adeguata conoscenza del relativo ITAS.
Si raccomanda la preventiva lettura dello standard contabile.

LINEE GUIDA ITAS 14 – *Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto***Sommario**

Premessa	1
Definizioni.....	2
Ambito di applicazione	5
ESEMPIO 1 – Ambito di applicazione dell’ITAS 14	6
Profili generali.....	6
ESEMPIO 2 – Profili generali dell’ITAS 14: metodo del patrimonio netto semplificato.....	8
ESEMPIO 3 – Contabilizzazione del dividendo	12
Rilevazione iniziale delle partecipazioni in accordi a controllo congiunto	14
ESEMPIO 4 – Attività a controllo congiunto.....	16
ESEMPIO 5 – Rilevazione e valutazione iniziale	19
ESEMPIO 6 – Pagamento dividendo.....	22
Valutazioni e rilevazioni successive	23
ESEMPIO 7 – Acquisizione di una ulteriore partecipazione e cessione parziale della partecipazione	26
Le informazioni integrative.....	33

Premessa

Il presente documento contiene le linee guida per l'implementazione dello Standard contabile ITAS 14 – *Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto*.¹ In particolare, il documento illustra il trattamento contabile nel bilancio d'esercizio delle partecipazioni in organismi controllati o collegati e degli accordi a controllo congiunto, che comprendono *joint venture* e attività a controllo congiunto.

Lo standard contabile ITAS 14 si articola in una brevissima premessa cui seguono le definizioni dei termini usati all'interno dello stesso con i relativi significati (par. 2). Da qui la descrizione dell'ambito di applicazione dello standard (par. 3), la descrizione dei profili generali (par. 4-7), la rilevazione iniziale delle partecipazioni in accordi a controllo congiunto (parr. 8-15), la valutazione e rilevazioni successive (parr. 16-22), i cambiamenti negli assetti proprietari (parr. 23-25), le informazioni integrative (parr. 26-28).

Al fine di favorire una più agevole indicazione sulle procedure di contabilizzazione delle attività oggetto dell'ITAS 14 nelle presenti linee guida verranno illustrati alcuni esempi.

Negli esempi di scritture contabili illustrati nelle linee guida sono utilizzate le voci di conto dell'ultimo livello di dettaglio del Piano dei Conti unico per tutte le amministrazioni pubbliche, approvato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Qualora necessario, le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare, per le proprie scritture contabili, voci con un ulteriore livello di dettaglio che verranno definite per ciascun comparto in coerenza con quelle di livello superiore.

¹ Per l'elaborazione dell'ITAS 14 è stato preso in considerazione l'IPSAS 36 (*Investments in associates and joint ventures*) nelle versioni pubblicate nel *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements 2020*.

Definizioni

All'interno del paragrafo 2 lo standard fornisce i significati dei termini specifici che contraddistinguono il contenuto del documento e che di seguito si ritiene importante riproporre.

La prima definizione fornita riguarda l'organismo collegato definito come un organismo su cui l'amministrazione ha un'influenza notevole.

Per organismo si intende qualunque soggetto di diritto pubblico o di diritto privato con un autonomo sistema contabile, dotato o non dotato di personalità giuridica. A titolo di esempio una società di capitali (SRL o SPA), una Fondazione, una associazione, un ente pubblico, ecc.

Per influenza notevole si intende il potere di partecipare e di contribuire alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali dell'organismo senza averne il controllo o il controllo congiunto.

L'influenza notevole è ritenuta sempre presente (salvo dimostrazione del contrario) se l'amministrazione possiede direttamente o indirettamente almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea o in altro organo equivalente dell'organismo. Diversamente se l'amministrazione possiede direttamente o indirettamente meno del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea o in altro organo equivalente si suppone salvo diversa dimostrazione che non si abbia un'influenza notevole dell'amministrazione sull'organismo partecipato.

Se all'interno della compagine sociale dell'organismo è presente un soggetto che possiede la maggioranza assoluta o relativa dell'organismo medesimo ciò non preclude la possibilità per l'amministrazione di avere e di poter esercitare un'influenza notevole.

L'influenza notevole è presunta in tutti quei casi in cui l'amministrazione: i) esercita il potere di nominare o rimuovere una rappresentanza minoritaria dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente, dell'organismo, nonché di partecipare al processo decisionale in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dello stesso; ii) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi/permute dell'organismo nei casi consentiti dalla legge, per percentuali non superiori alla quota di partecipazione.

In questo perimetro l'ITAS14 fornisce una serie di definizioni aventi rilievo tecnico.

Nel dettaglio:

- Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato per acquisirla o per costituirla, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto o di costituzione.
- I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione di acquisto o di costituzione di una partecipazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Essi comprendono anche i costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi propedeutici all'acquisto.

- Il metodo del patrimonio netto semplificato è il criterio di valutazione di una partecipazione con il quale il valore contabile della partecipazione, inizialmente iscritta al costo, si modifica nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione, per tenere conto della quota di pertinenza del patrimonio netto contabile dell’organismo partecipato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato o a rilevanza esterna. La rilevanza esterna si riferisce a tutti quei casi in cui non sussista l’obbligo per l’organismo partecipato di depositare il proprio bilancio di fine esercizio pur sussistendo per l’organismo partecipato l’obbligo di tenuta della contabilità e di redazione del bilancio.

Nel patrimonio netto dell’amministrazione è creata una riserva indisponibile di importo pari al maggior valore della partecipazione, derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto semplificato, che supera il valore iniziale iscritto in bilancio. È possibile ridurre tale riserva se nei periodi successivi il valore della partecipazione risulta inferiore.

- Un accordo vincolante è un accordo che conferisce alle parti diritti e obblighi analoghi a quelli derivanti da un contratto. Esso include diritti e obblighi derivanti da contratti o altri diritti.
- Un accordo a controllo congiunto è un accordo nel quale due o più parti detengono il controllo congiunto. Un accordo a controllo congiunto richiede che le parti siano vincolate da un accordo contrattuale e che l’accordo contrattuale attribuisca a due o più parti il controllo congiunto dell’accordo medesimo. Gli accordi a controllo congiunto comprendono le *joint venture* e le attività a controllo congiunto.
- Il controllo congiunto è la situazione in cui l’amministrazione detiene una partecipazione di controllo congiuntamente con altre amministrazioni e/o organismi, tramite accordi vincolanti o disposizioni normative. Il controllo congiunto consta nella condivisione su base contrattuale del controllo di un accordo. Controllo che sussiste quando le decisioni relative alle attività rilevanti richiedono il consenso unanime di tutte le parti che partecipano al controllo congiunto. Da qui la necessità di valutare se l’accordo concede collettivamente a tutte le parti coinvolte o ad un gruppo di parti il controllo dell’accordo. Tutte le parti o un gruppo di parti controllano l’accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono in maniera significativa sulle attività rilevanti dell’accordo. Stabilito che le parti o un gruppo di parti controllano collettivamente l’accordo il controllo congiunto esiste solo quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l’accordo collettivamente. Nell’accordo congiunto pertanto nessuna delle parti controlla singolarmente l’accordo. Un accordo può essere a controllo congiunto anche se non tutte le parti hanno il controllo congiunto dell’accordo.
- Un’attività a controllo congiunto è un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all’accordo.

- Un gestore congiunto è un partecipante ad un'attività a controllo congiunto che abbia il controllo congiunto di tale attività.
- Una *joint venture* è un accordo a controllo congiunto in base al quale i suoi partecipanti (*joint venture*) vantano diritti sul patrimonio netto di un organismo a controllo congiunto.
- Un *joint venturer* è un partecipante a una *joint venture* che abbia il controllo congiunto sulla *joint venture*.
- Una parte di un accordo a controllo congiunto è un organismo che partecipa a un accordo a controllo congiunto, indipendentemente dal fatto che abbia il controllo congiunto dell'accordo.
- Un organismo partecipato è un organismo nel quale l'amministrazione partecipa risultando esposta ai rischi e ai benefici che ne derivano. La partecipazione non presuppone necessariamente un legame partecipativo al capitale sociale o al fondo di dotazione.

Al concetto di influenza notevole si affianca il concetto di controllo o di partecipazione di controllo ripreso all'interno dell'ITAS 14 dall'ITAS 12 – *Bilancio consolidato*.

Il controllo si ha in tutti quei casi in cui l'amministrazione dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea o in organo equivalente dell'organismo controllato oppure quando per l'amministrazione capogruppo si verificano una o più delle seguenti circostanze:

- I. il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente, dell'organismo controllato, da cui discende il potere di decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dello stesso;
- II. l'obbligo di ripianare i disavanzi/perdite degli organismi controllati nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- III. l'esercizio di un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.

Ambito di applicazione

Il contenuto dello standard ITAS 14 si applica al trattamento contabile delle partecipazioni in organismi controllati o collegati e degli accordi a controllo congiunto il cui valore può essere quantificato in coerenza con i postulati e i vincoli dell'informazione contabile.

L'ambito di applicazione è rappresentato nella Tavola n. 1 di seguito.

Tavola n. 1 – ITAS 14: Ambito di applicazione

ITAS 14 Ambito di Applicazione



L'ambito di applicazione dell'ITAS 14 riguarda la partecipazione dell'amministrazione in un organismo di diritto pubblico o di diritto privato o in un accordo a controllo congiunto o *joint venture*.

La partecipazione alla compagine dell'organismo può dare luogo a due situazioni la cui distinzione poggia essenzialmente sulla quota della partecipazione medesima:

- la situazione in cui l'amministrazione esercita sull'organismo la propria influenza notevole;
- la situazione in cui l'amministrazione esercita sull'organismo il proprio controllo sulla base di quanto definito dall'ITAS 12 in materia di bilancio consolidato.

La partecipazione dell'amministrazione all'accordo a controllo congiunto o *joint venture* è disciplinato dal contenuto dell'accordo stesso.

In entrambe le fattispecie ai fini dell'applicazione del presente ITAS14 come riportato nella Tavola n. 1 è necessario che la partecipazione – sia essa alla compagine sociale o all'accordo a controllo congiunto – abbia un valore che possa essere determinato in maniera coerente con i postulati e i vincoli dell'informazione contabile.

In tutte le fattispecie in cui non risulta possibile determinare in maniera coerente con i postulati e i vincoli dell’informazione contabile il valore delle partecipazioni in organismi controllati o collegati e in accordi a controllo congiunto, l’amministrazione deve fornire apposita informativa nella propria nota integrativa.

ESEMPIO 1 – Ambito di applicazione dell’ITAS 14

Le fattispecie che rientrano nell’ITAS 14 sono molte e variegate tra loro.

Si ipotizzi che l’amministrazione pubblica ALFA fondata nel 1923 con competenze multidisciplinari, vigilata dal Ministero XX abbia nel corso degli ultimi esercizi acquisito le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione
Consorzio BETA	Consorzio	9,00%
Centro Italiano ZETA	Società Consortile	30,00%
Associazione Italiana GAMMA	Associazione	variabile
European Consortium LIFE	GEIE	variabile
Fondazione SMILE	Fondazione	variabile
Centro Italiano OMEGA SPA	Società	30,00%
Luce SGR	Società	5,00%
DELTA SRL	Joint Venture	51,00%

In quali fattispecie tra quelle sopra riportate si applica il contenuto dell’ITAS 14?

L’ambito di applicazione dell’ITAS 14 richiede che la partecipazione sia misurabile attraverso un valore la cui determinazione sia coerente con i postulati e i vincoli dell’informazione contabile.


Si può pertanto ipotizzare l’applicazione dell’ITAS14 seguendo quanto di seguito riportato:

Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione	ITAS 14
Consorzio BETA	Consorzio	9,00%	SI
Centro Italiano ZETA	Società Consortile	30,00%	SI
Associazione Italiana GAMMA	Associazione	variabile	No
European Consortium LIFE	GEIE	variabile	No
Fondazione SMILE	Fondazione	variabile	SI
Centro Italiano OMEGA SPA	Società	30,00%	SI
Luce SGR	Società	5,00%	SI
DELTA SRL	Joint Venture	51,00%	SI

Profili generali

I paragrafi 4-7 dell’ITAS 14 stabiliscono i profili generali relativi alla contabilizzazione nel bilancio dell’amministrazione che partecipa in organismi controllati o collegati o in accordi a controllo congiunto come schematicamente rappresentato di seguito nella Tavola n. 2.

Tavola n. 2 – Profili generali



Nel dettaglio l'amministrazione pubblica contabilizza la partecipazione seguendo due ipotesi:

- se la partecipazione configura il controllo o l'influenza notevole sull'organismo – controllato, collegato o scaturente da una *joint venture* – la contabilizzazione avviene al costo o al patrimonio netto semplificato;
- se la partecipazione non configura il controllo o l'influenza notevole sull'organismo, la contabilizzazione avviene in coerenza al dettato dell'ITAS 11 – *Strumenti finanziari*.
- se si tratta di accordo a controllo congiunto, come meglio evidenziato più avanti, nel quale non si configura il controllo o l'influenza notevole da parte dell'amministrazione pubblica, la contabilizzazione avviene in coerenza al dettato dell'ITAS 11 – *Strumenti finanziari*.

Quando l'amministrazione utilizza il criterio del *patrimonio netto semplificato* deve fare riferimento all'ultimo bilancio utile e disponibile ossia all'ultimo bilancio approvato e depositato. Può accadere che le date di redazione del bilancio – ossia le date di chiusura dell'esercizio – dell'amministrazione pubblica e dell'organismo non siano temporalmente coincidenti. In questa fattispecie l'organismo deve redigere un bilancio intermedio ad uso della sola amministrazione. Il bilancio intermedio ovviamente deve essere redatto alla data di chiusura dell'esercizio dell'amministrazione pubblica.

Il metodo del patrimonio netto semplificato consiste nel valorizzare la partecipazione nel bilancio dell'amministrazione pubblica al valore del patrimonio netto che la partecipata ha alla data di chiusura del bilancio della controllante. Ovviamente con l'auspicio, come sopra ben spiegato, che i due bilanci possano avere come data di chiusura la medesima. Diversamente, la controllata dovrà redigere un bilancio intermedio per determinare il proprio patrimonio netto alla data di chiusura del bilancio dell'amministrazione pubblica. Come ben riportato nell'ITAS 14 la variazione del patrimonio netto è principalmente riconducibile ai risultati economici della gestione ossia al conseguimento di utili o di perdite alla data del bilancio.

Il metodo del patrimonio netto semplificato determina, pertanto, un andamento dinamico del valore della partecipazione che da un esercizio all'altro registra una variazione: variazione in aumento o variazione in diminuzione.

Dal punto di vista contabile, al termine di ciascun di esercizio si valorizza la partecipazione sulla base del valore del patrimonio netto della partecipata e si rileva in contabilità l'aumento o la diminuzione del valore. Nel dettaglio:

- se il valore del patrimonio netto della controllata nel periodo di competenza aumenta la rilevazione in contabilità della amministrazione pubblica avviene utilizzando una riserva indisponibile;
- se il valore del patrimonio netto della controllata nel periodo di competenza diminuisce la rilevazione in contabilità della amministrazione pubblica avviene utilizzando una svalutazione che viene contabilizzata come costo nel conto economico. Non si rileva la svalutazione se in precedenza il valore della partecipata era aumentato dando luogo alla riserva indisponibile. In questo caso, infatti, prima di contabilizzare la svalutazione si utilizza la riserva e solo per la parte di non capienza della riserva si contabilizza la svalutazione. Ovviamente in mancanza della riserva l'intera riduzione di valore determina la svalutazione nel conto economico dell'amministrazione pubblica.

ESEMPIO 2 – Profili generali dell'ITAS 14: metodo del patrimonio netto semplificato

Si supponga con riferimento a quanto riportato nell'esempio 1 che l'amministrazione pubblica ALFA rediga il proprio bilancio alla data del 31 dicembre di ogni anno essendo detta data la fine di ciascun esercizio per l'amministrazione ALFA medesima. Si supponga altresì che con riguardo alla partecipazione nella società DELTA SRL, derivante da una *joint venture* tra l'amministrazione ALFA e l'amministrazione ETA, l'amministrazione ALFA abbia deciso di utilizzare per la valorizzazione e la contabilizzazione della stessa il metodo del patrimonio netto semplificato. Tutto ciò supposto:

Come applica l'amministrazione ALFA il metodo del patrimonio netto semplificato alla data del 31.12.202N?

Si supponga che la società DELTA SRL costituita nell'esercizio 202N-3 rediga il proprio bilancio alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

La valutazione della partecipazione al patrimonio netto semplificato determina il valore della partecipazione sulla base del valore del patrimonio netto alla medesima data di bilancio della società partecipata. Nel dettaglio:

Denominazione	Quota	Patrimonio Netto al 31.12.202N-1	Valore Partecipazione al 31.12.202N-1	Patrimonio Netto al 31.12.202N	Valore Partecipazione al 31.12.202N	Variazione
DELTA SPA	51%	410.000,00 €	209.100,00 €	475.000,00 €	242.250,00 €	33.150,00 €

L'amministrazione ALFA ha una partecipazione al 51% nel capitale della società DELTA SRL costituita insieme all'amministrazione ETA a seguito di una *joint venture*. Alla data del 31 dicembre 202N-1 il patrimonio netto della società DELTA SRL è pari ad euro 410 mila. Il valore della partecipazione nel bilancio dell'amministrazione ALFA è pertanto pari ad euro 209.100,00.

Alla data del 31.12.202N per effetto della gestione realizzata nell'esercizio la società DELTA SRL ha un incremento del proprio valore del patrimonio netto essendo lo stesso in detta data pari ad euro 475 mila. Anche la partecipazione dell'amministrazione ALFA subisce un aumento di valore passando ad euro 242.500,00. Detto valore è determinato:

$$\text{euro } 475.000,00 * 51\% = \text{euro } 242.250,00$$

Nell'esercizio 202N, pertanto, l'amministrazione ALFA registra un incremento di valore della propria partecipazione di euro 33.150,00.

Al 31.12.202N l'amministrazione ALFA redige la seguente scrittura contabile con riferimento alla valutazione con il metodo del patrimonio netto semplificato della partecipazione nella società DELTA SRL:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/202N	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Ulteriori riserve indisponibili, distintamente indicate	33.150	33.150

La differenza positiva di valore della partecipazione derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto semplificato viene dall'amministrazione ALFA contabilizzata utilizzando come contropartita una riserva indisponibile all'interno del proprio patrimonio netto.

Come applica l'amministrazione ALFA il metodo del patrimonio netto semplificato alla data del 31.12.202N+1?

Alla data del 31.12.202N+1 per effetto della gestione realizzata nell'esercizio la società DELTA SRL ha un decremento del proprio valore del patrimonio netto essendo lo stesso in detta data pari ad euro 440 mila. Anche la partecipazione dell'amministrazione ALFA subisce una diminuzione di valore passando ad euro 224.400,00. Nel dettaglio la situazione alla data del 31.12.202N+1 è la seguente:

Denominazione	Quota	Patrimonio Netto al 31.12.202N	Valore Partecipazione al 31.12.202N	Patrimonio Netto al 31.12.202N+1	Valore Partecipazione al 31.12.202N+1	Variazione
DELTA SPA	51%	475.000,00 €	242.250,00 €	440.000,00 €	224.400,00 €	- 17.850,00 €

Il valore è determinato:

$$\text{euro } 440.000,00 * 51\% = \text{euro } 224.400,00$$

Nell'esercizio 202N+1, pertanto, l'amministrazione ALFA registra una diminuzione di valore della propria partecipazione di euro 17.850,00.

Al 31.12.202N+1 l'amministrazione ALFA redige la seguente scrittura contabile con riferimento alla valutazione con il metodo del patrimonio netto semplificato della partecipazione nella società DELTA SRL:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/202N+1	Ulteriori riserve indisponibili, distintamente indicate Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	17.850	17.850

La differenza negativa di valore della partecipazione derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto semplificato viene dall'amministrazione ALFA contabilizzata come storno all'interno del proprio patrimonio netto della riserva indisponibile precedente costituita.

Se diversamente la situazione patrimoniale della società DELTA SRL alla data del 31.12.202N+1 è la seguente:

Denominazione	Quota	Patrimonio Netto al 31.12.202N	Valore Partecipazione al 31.12.202N	Patrimonio Netto al 31.12.202N+1	Valore Partecipazione al 31.12.202N+1	Variazione
DELTA SPA	51%	475.000,00 €	242.250,00 €	375.000,00 €	191.250,00 €	- 51.000,00 €

Alla data del 31.12.202N+1 per effetto della gestione realizzata nell'esercizio N+1 la società DELTA SRL ha un decremento del proprio valore del patrimonio netto essendo lo stesso in detta data pari ad euro 375 mila. Anche la partecipazione dell'amministrazione ALFA subisce una diminuzione di valore passando ad euro 191.250,00. Il valore è determinato:

$$\text{euro } 375.000,00 * 51\% = \text{euro } 191.250,00$$

Nell'esercizio 202N+1, pertanto, l'amministrazione ALFA registra una diminuzione di valore della propria partecipazione di euro 51 mila.

Al 31.12.202N+1 l'amministrazione ALFA redige la seguente scrittura contabile con riferimento alla valutazione con il metodo del patrimonio netto semplificato della partecipazione nella società DELTA SRL:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/202N+1	Ulteriori riserve indisponibili, distintamente indicate Svalutazioni di partecipazioni Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	33.150 17.850 51.000	

La contabilizzazione nel bilancio dell'amministrazione pubblica della diminuzione di valore della partecipata avviene rettificando nello stato patrimoniale il valore della partecipazione medesima per euro 51 mila come riportato nella rilevazione contabile. Come contropartita si utilizza per l'intero importo la riserva indisponibile creata alla fine dell'esercizio 202N e per la differenza si rileva un costo nel conto economico alla lettera C) – *Rettifiche di valore di attività e passività* alla voce *Svalutazioni di partecipazioni*.

Come applica l'amministrazione ALFA il metodo del patrimonio netto semplificato alla data del 31.12.202N se la partecipata redige il proprio bilancio alla data del 30.09.202N?

Si supponga che la società DELTA SRL costituita nell'esercizio 202N-3 rediga il proprio bilancio alla data del 30 settembre di ciascun anno.

La valutazione della partecipazione al patrimonio netto semplificato determina il valore della partecipazione sulla base del valore del patrimonio netto alla data di bilancio della società partecipante ossia al 31 dicembre di ciascun anno. Nel dettaglio:

Denominazione	Quota	Patrimonio Netto al 31.12.202N-1	Valore Partecipazione al 31.12.202 n-1	Patrimonio Netto al 30.09.202N	Patrimonio Netto al 31.12.202N	Valore Partecipazione al 31.12.202 n-1	Variazione
DELTA SPA	51%	410.000,00 €	209.100,00 €	475.000,00 €	455.000,00 €	232.050,00 €	22.950,00 €

La società DELTA SRL alla data del 30 settembre 202N rileva nel proprio bilancio di esercizio un patrimonio netto pari ad euro 475 mila.

Detto valore non può essere utilizzato come riferimento dall'amministrazione ALFA per la valorizzazione della propria partecipazione non rispettando la coincidenza temporale con la data di bilancio della stessa amministrazione ALFA.

La società DELTA SRL deve pertanto redigere un'apposita situazione contabile – patrimoniale ed economica – alla data del 31.12.202N dalla quale deve risultare il valore del proprio patrimonio netto a tale data. Valore che rispetto al valore dello stesso alla data del 30.09.202N può subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base dei risultati derivanti dalle operazioni di gestione attuate nel periodo di riferimento: 30.09-202N – 31.12.202N.

Alla data del 31.12.202N per effetto della gestione realizzata nel periodo di riferimento la società DELTA SRL ha valore del proprio patrimonio netto pari ad euro 455 mila. Sulla base di detto valore l'amministrazione ALFA utilizzando il metodo del patrimonio netto semplificato valorizza la propria partecipazione per euro 232.250,00. Detto valore è determinato:

$$\text{euro } 455.000,00 * 51\% = \text{euro } 232.050,00$$

Nell'esercizio 202N, pertanto, l'amministrazione ALFA registra un incremento di valore della propria partecipazione di euro 22.950,00.

Al 31.12.202N l'amministrazione ALFA redige la seguente scrittura contabile con riferimento alla valutazione con il metodo del patrimonio netto semplificato della partecipazione nella società DELTA SRL:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/202N	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Ulteriori riserve indisponibili, distintamente indicate	22.950	22.950

La partecipazione può generare a favore dell'amministrazione il diritto a percepire un dividendo. Il dividendo consta nella quota del risultato economico d'esercizio positivo conseguito dall'organismo spettante all'amministrazione sulla base della propria partecipazione. La distribuzione del dividendo viene deliberata con l'approvazione del bilancio e successivamente lo stesso viene pagato all'amministrazione.

La contabilizzazione del dividendo nel bilancio d'esercizio dell'amministrazione avviene nel momento in cui è accertato il diritto dell'amministrazione stessa a percepire tale dividendo: ossia nel momento dell'approvazione del bilancio e della deliberazione alla distribuzione. La contabilizzazione avviene:

- nel conto economico quando la partecipazione è valutata al costo;
- come riduzione del valore contabile della partecipazione, qualora l'amministrazione opti per il metodo del patrimonio netto semplificato.

ESEMPIO 3 – Contabilizzazione del dividendo

Si supponga che l'amministrazione ALFA detenga nella società DELTA SRL una partecipazione valutata in bilancio con il metodo del patrimonio netto semplificato e che la società DELTA SRL rediga il proprio bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Si supponga che la situazione della società DELTA SRL al 31.12.202N sia la seguente:

Denominazione	Quota	Patrimonio Netto al 31.12.202N-1	Valore Partecipazione al 31.12.202N-1	Patrimonio Netto al 31.12.202N	Valore Partecipazione al 31.12.202N	Variazione
DELTA SPA	51%	410.000,00 €	209.100,00 €	475.000,00 €	242.250,00 €	33.150,00 €

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.202N la società DELTA SRL ha deliberato anche la distribuzione del 50% del proprio utile di esercizio ai soci in proporzione alle quote dagli stessi detenute. Nel dettaglio:

DELTA SRL		ALFA	ETI
Utile di esercizio al 31.12.202N	65.000,00 €		
Utile da distribuire	32.500,00 €	16.575,00 €	15.925,00 €
Utile da accantonare	32.500,00 €		

Si supponga che la distribuzione dell'utile avvenga nella data del 20 settembre 202N+1. L'amministrazione ALFA registra pertanto le seguenti operazioni:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/202N	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Ulteriori riserve indisponibili, distintamente indicate	33.150	33.150

Alla data del 31.12.202N l'amministrazione ALFA registra l'incremento del valore della partecipazione contabilizzando come già visto nell'esempio precedente la riserva indisponibile.

DATA	CONTI	DARE	AVERE
20/09/202N+1	Conti correnti di Tesoreria Centrale Dividendi da partecipazioni in società controllate non incluse fra le amm.ni pubbliche	16.575	16.575

In data 20 settembre 202N+1 l'amministrazione ALFA rileva il pagamento da parte della società DELTA SRL del dividendo in proporzione alla quota detenuta nel capitale della società DELTA SRL medesima. A fronte dell'incasso del dividendo a lei spettante l'amministrazione ALFA rileva sempre in coerenza con il metodo del patrimonio netto semplificato una riduzione di valore della propria partecipazione nella medesima data con utilizzo della riserva indisponibile essendo la stessa esistente e costituita in data 31.12.202N:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
20/09/202N+1	Ulteriori riserve indisponibili, distintamente indicate Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	16.575	16.575

Se diversamente la riserva indisponibile non fosse stata costituita per effetto di una precedente variazione in aumento del valore della partecipazione, l'amministrazione ALFA avrebbe contabilizzato la riduzione di valore della propria partecipazione nella data del 20 settembre 20N+1 rilevando una svalutazione come di seguito rappresentato:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
20/09/202N+1	Svalutazioni di partecipazioni Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	16.575	16.575

Così facendo il valore della partecipazione nella società DELTA SRL dopo aver incassato il dividendo di competenza è pari ad euro 225.675,00 ossia il 51% di euro 442.500,00 come di seguito rappresentato:

DESCRIZIONE	DELTA SRL	AMMINISTRAZIONE ALFA
Patrimonio Netto al 31.12.202N-1	410.000,00 €	209.100,00 €
Patrimonio Netto al 31.12.202N	475.000,00 €	242.250,00 €
Distribuzione dividendo	32.500,00 €	
Patrimonio Netto al 31.12.202N	442.500,00 €	225.675,00 €
Dividendo competenza esercizio 202N		16.575,00 €

Se la partecipazione nella società DELTA SRL è stata valutata con il metodo del costo la contabilizzazione del dividendo avviene con l'imputazione dello stesso al conto economico senza alcuna rettifica di valore della partecipazione. L'amministrazione ALFA, pertanto, nella data di pagamento del dividendo registra:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
20/09/202N+1	Conti correnti di Tesoreria Centrale Dividendi da partecipazioni in società controllate non incluse fra le amm.ni pubbliche	16.575	16.575

Rilevazione iniziale delle partecipazioni in accordi a controllo congiunto

A norma del paragrafo 8 quando l'amministrazione partecipa in un accordo a controllo congiunto è l'amministrazione stessa che deve stabilire, sulla base dei diritti e delle obbligazioni che dall'accordo scaturiscono, se l'accordo configura i) un'attività a controllo congiunto o ii) una *joint venture* secondo quanto schematicamente di seguito rappresentato nella Tavola n. 3.


In linea generale si deve rilevare come un accordo a controllo congiunto sia un accordo del quale due o più parti, tra cui l'amministrazione pubblica, detengono il controllo congiunto: i) le parti possono essere vincolate da un accordo contrattuale; ii) l'accordo contrattuale attribuisce a due o più parti il controllo congiunto dell'accordo. L'accordo a controllo congiunto può essere una attività a controllo congiunto o una *joint venture*. Il controllo congiunto consta nella condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Il controllo può coinvolgere tutte le parti che aderiscono all'accordo o solo alcune di esse. Ovviamente perché si abbia un accordo a controllo congiunto non è necessario che tutte le parti abbiano il controllo congiunto dell'accordo.

Un'attività a controllo congiunto è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all'accordo. Tali parti sono definite gestori congiunti. Una *joint venture* è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. Tali parti sono definite *joint venturer*.

Nel caso di *joint venture* due o più soggetti tra cui l'amministrazione pubblica (*joint venture*) determinano la nascita di un nuovo soggetto dotato di una propria autonomia e sul cui patrimonio netto vantano diritti.

Il giudizio dell'amministrazione sulla natura dell'accordo a controllo congiunto deve essere qualificato ossia fondato e argomentato i) sui diritti e sulle obbligazioni generati dall'accordo, ii) sulla struttura e sulla forma giuridica dell'accordo, iii) sui termini definiti dalle parti nell'accordo contrattuale o su quelli definiti da provvedimenti dell'autorità legislativa o amministrativa e iv) infine su qualsiasi altro elemento ritenuto rilevante dall'amministrazione stessa.

Tavola n. 3 – Accordo a controllo congiunto



Il giudizio dell'amministrazione sulla qualificazione dell'accordo a controllo congiunto può essere ripetuto e modificato se nel tempo cambiano i termini sui quali il giudizio stesso è stato fondato. La contabilizzazione dell'accordo a controllo congiunto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che partecipa all'accordo avviene nel rispetto del contenuto dell'ITAS 14 seguendo quanto di seguito rappresentato nella Tavola n. 4.

Tavola n. 4 – Contabilizzazione dell'accordo a controllo congiunto



La Tavola n. 4 consente di rilevare in maniera schematica le diverse fattispecie in cui l'amministrazione pubblica che partecipa ad un accordo a controllo congiunto può incorrere. A questo riguardo come già riportato la principale distinzione riguarda la presenza o meno di una *joint venture*.

- se l'accordo a controllo congiunto qualifica una *joint venture* l'amministrazione pubblica deve verificare se all'interno della *joint venture* stessa ha il controllo o l'influenza notevole.
 - ✓ se l'amministrazione pubblica all'interno della *joint venture* ha il controllo o l'influenza notevole si applica quanto disposto dal paragrafo 4 dell'ITAS 14 e la valutazione avviene con il metodo del costo o con il metodo del patrimonio netto semplificato;

- ✓ se l'amministrazione pubblica all'interno della *joint venture* non ha il controllo e non ha l'influenza notevole si applica il contenuto dell'ITAS 11- *Strumenti finanziari*;
- se l'accordo a controllo congiunto qualifica un'attività a controllo congiunto l'amministrazione pubblica deve verificare se all'interno dell'accordo medesimo esercita il controllo:
 - ✓ se l'amministrazione pubblica non esercita il controllo congiunto all'interno dell'attività l'amministrazione deve distinguere due fattispecie:
 - se detiene diritti sulle attività e assume obbligazioni sulle passività la valutazione avviene sulla base di quanto disposto dal paragrafo 15 dell'ITAS 14 ossia rilevando le corrispondenti attività e passività e i corrispondenti proventi e ricavi e oneri e costi in conformità agli ITAS applicabili alle specifiche attività, passività, costi e ricavi;
 - se non detiene diritti sulle attività e non assume obbligazioni sulle passività la contabilizzazione delle attività e delle passività avviene in coerenza con gli specifici ITAS.

ESEMPIO 4 – Attività a controllo congiunto

Si supponga che l'amministrazione ALFA sottoscriva un accordo congiunto con l'amministrazione ETA finalizzato alla realizzazione di un investimento immobiliare. L'accordo sottoscritto dalle due amministrazioni prevede la ricerca di un immobile che abbia specifiche caratteristiche e l'acquisto dello stesso seguendo la struttura di seguito rappresentata:

I termini dell'accordo contrattuale	L'accordo contrattuale prevede che le parti dell'accordo a controllo congiunto abbiano diritti sulle attività e obbligazioni dalle passività relative all'accordo.
Diritti sulle attività	L'accordo contrattuale stabilisce che le parti dell'accordo a controllo congiunto condividono tutte le interessenze (per esempio, i diritti, i titoli o la proprietà) delle attività relative all'accordo in una determinata proporzione (per esempio, in proporzione alla partecipazione delle parti nell'accordo ovvero in proporzione all'attività condotta attraverso l'accordo che è direttamente attribuibile ad esse)
Obbligazioni sulle passività	L'accordo contrattuale stabilisce che le parti dell'accordo a controllo congiunto condividono tutte le passività, le obbligazioni, i costi e le spese in una determinata proporzione (per esempio, proporzionalmente alle interessenze partecipative delle parti nell'accordo o in proporzione all'attività condotta che, grazie all'accordo, è direttamente attribuibile alle parti stesse).
	L'accordo contrattuale stabilisce che le parti dell'accordo a controllo congiunto sono soggette a diritti vantati da terzi.
Ricavi, costi	L'accordo contrattuale stabilisce l'allocazione dei ricavi e dei costi in base ai risultati relativi a ciascuna parte dell'accordo a controllo congiunto. Per esempio, l'accordo contrattuale potrebbe stabilire che i ricavi e i costi siano allocati in base alla capacità produttiva utilizzata da ciascuna parte di un impianto gestito congiuntamente, che potrebbe differire dall'ammontare dell'interessenza detenuta nell'accordo a controllo congiunto. In altre circostanze, le parti potrebbero aver concordato di condividere gli utili o le perdite relativi all'accordo in base a una determinata proporzione, come per esempio l'ammontare delle interessenze delle parti nell'accordo. Ciò non impedirebbe all'accordo di essere una attività a controllo congiunto se da tale accordo derivano, per le parti, diritti sulle attività e obbligazioni dalle passività.
Garanzie	Le parti degli accordi a controllo congiunto devono spesso garantire ai terzi che, per esempio, dall'accordo stesso ricevano un servizio o che assicurino fonti di finanziamento. Tali garanzie, o l'impegno delle parti ad offrire tali garanzie, di per sé non determina che l'accordo a controllo congiunto sia una attività a controllo congiunto. La caratteristica che determina se l'accordo a controllo congiunto sia una attività a controllo congiunto o una joint venture è rappresentata dal fatto che le parti abbiano o meno delle obbligazioni derivanti dalle passività relative all'accordo (per alcune delle quali le parti potrebbero o meno aver fornito una garanzia).

Nel dettaglio l'accordo congiunto non prevede la costituzione di un veicolo – ad esempio una società partecipata da ALFA e da ETA, ma prevede la realizzazione dell'investimento immobiliare nel rispetto di alcuni vincoli reciproci:

- nomina / rimozione di un responsabile della proprietà unanimità;
- gli investimenti, e firma / dimissioni di importanti contratti di locazione (> 5% della superficie affittabile netto) – unanimità.

L'accordo prevede che i costi siano condivisi dalle parti in base alla loro quota di partecipazione. Le parti sono anche responsabili in solido per eventuali contenziosi o passività derivanti dall'investimento immobiliare. Infine, i redditi di eventuali locazioni saranno distribuiti tra ALFA e ETA sulla base della % di proprietà in linea con la divisione dei costi legati all'investimento.

Tutto ciò considerato l'amministrazione ALFA all'interno del proprio bilancio deve rilevare in conformità a quanto stabilito dall'ITAS14:

- nello stato patrimoniale al momento dell'acquisto la quota di propria competenza dell'investimento pari al 50% del costo dell'immobile acquistato con ETA;
- nello stato patrimoniale se l'acquisto / investimento viene realizzato in parte con accensione di un mutuo immobiliare, la quota dell'obbligazione pari al 50% del mutuo;
- nel conto economico ogni anno la quota dei costi di gestione dell'immobile di propria competenza quali ad esempio il costo delle manutenzioni, il costo dello stipendio del soggetto nominato in qualità di responsabile dell'immobile, i costi delle assicurazioni ecc.;
- nel conto economico ogni anno la quota degli eventuali proventi derivanti dalla locazione di parte o di tutto l'immobile acquistato.

Nel caso di *Joint venture* quando la contabilizzazione iniziale avviene in conformità al dettato del paragrafo 4 al costo o al patrimonio netto semplificato l'iscrizione in bilancio della partecipazione avviene sempre al costo di acquisto o di costituzione comprensivo anche dei relativi costi accessori. La partecipazione così contabilizzata è iscritta nello stato patrimoniale dell'amministrazione pubblica fra le attività non correnti.

Quando l'amministrazione pubblica partecipa ad una attività a controllo congiunto la contabilizzazione nel rispetto di quanto rappresentato nella Tavola n. 4 richiede la rilevazione delle proprie attività, inclusa la quota delle attività possedute congiuntamente, delle proprie passività, inclusa la quota delle passività assunte congiuntamente, dei ricavi derivanti dalla vendita della propria quota di produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto, della propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto e dei i propri costi, inclusa la quota dei costi sostenuti congiuntamente. La rilevazione delle attività, passività, dei ricavi e dei costi relativi all'attività a controllo congiunto deve avvenire sulla base delle indicazioni contenute nei pertinenti ITAS.


ESEMPIO 5 – Rilevazione e valutazione iniziale

Si supponga che l'amministrazione ALFA abbia acquisito negli ultimi esercizi le seguenti partecipazioni:

Data	Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione
Anno 202N-3	Consorzio BETA	Consorzio	9,00%
Anno 202N-3	DELTA SRL	Joint Venture	51,00%
Anno 202N-1	SMILE Scarl	Società	25,00%
Anno 202N-1	Centro ASTRA	Accordo Congiunto	Controllo
Anno 202N	Centro Italiano OMEGA SPA	Società	30,00%

Come si procede alla contabilizzazione iniziale delle partecipazioni acquisite?

La contabilizzazione iniziale deve avvenire nel rispetto della seguente metodologia come di seguito rappresentata schematicamente:



La contabilizzazione iniziale avviene in ordine cronologico nell'esercizio in cui la partecipazione è stata acquisita. Nel dettaglio:

- Nel corso dell'esercizio 202N-3 l'amministrazione ALFA registra nel proprio Bilancio la partecipazione acquisita nel Consorzio BETA per una quota pari al 9%.
 - Nel corso dell'esercizio 202N-3 l'amministrazione ALFA registra nel proprio Bilancio la sottoscrizione della *Joint venture* con l'amministrazione pubblica ETA dalla quale scaturisce la costituzione nello stesso anno della società DELTA SRL.
 - Nel corso dell'esercizio 202N-1 l'amministrazione ALFA registra nel proprio Bilancio la partecipazione ad un accordo congiunto con il Centro ASTRA per la realizzazione di un progetto di ricerca industriale finalizzato a sviluppare una tecnologia in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica degli impianti di riscaldamento/rinfrescamento.

- Nel corso dell'esercizio 202N-1 l'amministrazione ALFA registra nel proprio Bilancio la partecipazione acquisita nella SMILE Società Consortile a responsabilità limitata con una quota pari al 25%.
- Nel corso dell'esercizio 202N l'amministrazione ALFA registra nel proprio Bilancio la partecipazione acquisita nel Centro Italiano OMEGA SPA.

La contabilizzazione delle singole partecipazioni avviene sulla base della natura delle stesse:

- La partecipazione nel Consorzio BETA si configura come partecipazione in un organismo collegato nel quale l'amministrazione ALFA non esercita né il controllo e né un'influenza notevole.
- La partecipazione nella SMILE Scarl si configura come partecipazione in un organismo controllato nel quale l'amministrazione ALFA esercita il controllo o un'influenza notevole. Gli altri soggetti che partecipano alla Scarl, infatti, detengono quote molto piccole tra loro frammentate inferiori al 5% cadauna.
- La *Joint venture* con l'amministrazione ETA determina la costituzione della società DELTA SRL di cui l'amministrazione ALFA detiene il controllo essendo titolare di una quota pari al 51% del capitale sociale.
- La partecipazione nella società Centro Italiano OMEGA SPA si configura come partecipazione in un organismo collegato nel quale l'amministrazione ALFA non esercita il controllo o un'influenza notevole.

La qualificazione delle partecipazioni consente l'individuazione dei criteri di determinazione del valore con cui la partecipazione stessa viene contabilizzata inizialmente nel bilancio dell'amministrazione ALFA.

Nel dettaglio:

A partire dal Bilancio al	Denominazione	Tipologia	Quota	Criterio Valutazione
31.12.202N-3	Consorzio BETA	Consorzio	9,00%	ITAS 11
	DELTA SRL	Joint Venture	51,00%	Costo acquisto o costituzione
31.12.202N-1	Centro ASTRA	Accordo Congiunto	n.d.	parr. 14 e 15 ITAS 14
	SMILE Scarl	Società	25,00%	Costo acquisto o costituzione
31.12.202N	Centro Italiano OMEGA SPA	Società	30,00%	ITAS 11

Quando la contabilizzazione iniziale riguarda, come nel caso del Consorzio BETA e del Centro Italiano OMEGA SPA, un'entità sulla quale l'amministrazione pubblica non esercita alcun controllo e alcuna influenza notevole, la contabilizzazione avviene seguendo quanto previsto dall'ITAS 11 – *Strumenti finanziari*.

Quando la contabilizzazione iniziale riguarda, come nel caso della società DELTA SRL e della SMILE Scarl, un ente o una *joint venture* sulla quale l'amministrazione pubblica esercita il proprio controllo, la rilevazione e la valutazione iniziale avvengono al costo di acquisto o di costituzione comprensivo anche dei relativi costi accessori. Le partecipazioni così valutate sono iscritte e classificate fra le attività non correnti.

Si supponga che al momento dell'acquisizione nell'esercizio 202N-1 della partecipazione nella SMILE Scarl l'amministrazione ALFA sostenga un costo pari ad euro 110 mila. Si possono avere due diverse fattispecie dal punto di vista contabile:

- costo di acquisto maggiore del corrispondente valore del patrimonio netto dell'ente partecipato;
- costo di acquisto minore del corrispondente valore del patrimonio netto dell'ente partecipato;

Nel dettaglio:

a) Costo di acquisto maggiore del valore del patrimonio netto

Il patrimonio netto della SMILE Scarl nel bilancio al 31.12.202N-2 ammonta ad euro 300 mila come di seguito rappresentato. La quota del patrimonio netto riferibile nel momento dell'acquisto all'amministrazione ALFA è pari ad euro 75 mila.

L'amministrazione ALFA sostiene pertanto un costo di acquisto superiore al corrispondente valore patrimoniale della partecipazione acquisita: la differenza è pari ad euro 35 mila.

Organismo	Patrimonio Netto al 31.12.202N-2	Amministrazione ALFA
SMILE Scarl	100%	25%
	300.000,00 €	75.000,00 €

Dal punto di vista contabile l'amministrazione ALFA il giorno dell'acquisto registra la seguente rilevazione:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
XX/XX/202N+1	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Conti correnti di Tesoreria Centrale	110.000	110.000

La rilevazione iniziale viene effettuata al costo di acquisto eventualmente aumentato di specifici costi relativi all'operazione di acquisizione.

Nello stesso momento l'amministrazione ALFA rileva una svalutazione della partecipazione per allineare il valore della stessa al valore del patrimonio netto della SMILE Scarl.

DATA	CONTI	DARE	AVERE
XX/XX/202N+1	Svalutazioni di partecipazioni Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	35.000	35.000

b) *Costo di acquisto minore del valore del patrimonio netto*

Il patrimonio netto della SMILE Scarl nel bilancio al 31.12.202N-2 ammonta ad euro 600 mila come di seguito rappresentato. La quota del patrimonio netto riferibile nel momento dell'acquisto all'amministrazione ALFA è pari ad euro 150 mila.

L'amministrazione ALFA sostiene pertanto un costo di acquisto inferiore al corrispondente valore patrimoniale della partecipazione acquisita: la differenza è pari ad euro 40 mila.

Organismo	Patrimonio Netto al 31.12.202N-2	Amministrazione ALFA
SMILE Scarl	100%	25%
	600.000,00 €	150.000,00 €

Dal punto di vista contabile l'amministrazione ALFA il giorno dell'acquisto registra la seguente rilevazione:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
XX/XX/202N+1	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Ulteriori riserve indisponibili, distintamente indicate Conti correnti di Tesoreria Centrale	150.000	40.000 110.000

La rilevazione iniziale viene effettuata al maggior valore corrispondente al patrimonio netto della Fondazione rilevando come contropartita una riserva patrimoniale non disponibile.

ESEMPIO 6 – Pagamento dividendo

Si supponga che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.202N-1 l'assemblea degli azionisti della società Centro Italiano OMEGA SPA in data 28 aprile 202N-1 abbia deliberato la distribuzione di una parte del proprio utile di esercizio ai soci. Nel dettaglio l'assemblea degli azionisti della società Centro Italiano OMEGA SPA ha deliberato quanto segue:

Centro Italiano OMEGA SPA	Importo
Risultato di esercizio al 31.12.202N-1	1.260.000,00 €
Riserva Legale 5%	63.000,00 €
Riserva Straordinaria	756.000,00 €
Risultato di esercizio al 31.12.202N-1 da distribuire	441.000,00 €
Dividendo Amministrazione ALFA 30%	132.300,00 €
Dividendo per gli altri azionisti	308.700,00 €

Il pagamento del dividendo avviene agli azionisti avviene in data 10 ottobre 202N.

L'amministrazione ALFA come contabilizza il dividendo?

Prima di analizzare la rilevazione nel Bilancio dell'Amministrazione ALFA del dividendo la cui distribuzione è stata deliberata dall'assemblea degli azionisti del Centro Italiano OMEGA SPA si deve rilevare come le date di chiusura dei bilanci di esercizio dell'amministrazione ALFA e della partecipata siano coincidenti.

La società Centro Italiano OMEGA SPA, pertanto, non deve redigere un bilancio intermedio come richiesto dall'ITAS14 qualora le due date di chiusura del bilancio di esercizio non fossero tra loro coincidenti.

Ciò detto la contabilizzazione avviene con la seguente rilevazione contabile effettuata in data 30 aprile 202N-1 dopo che la deliberazione assembleare è stata trasmessa per la registrazione agli uffici competenti dell'agenzia delle entrate:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
30/04/202N+1	Crediti correnti per ricavi da partecipazioni in società controllate non incluse fra le amministrazioni pubbliche Dividendi da partecipazioni in società controllate non incluse fra le amm.ni pubbliche	132.300	132.300

Il conto "Crediti correnti per ricavi da partecipazioni in società controllate non incluse fra le amministrazioni pubbliche" è un credito e come tale resta aperto fino al momento dell'incasso da parte dell'amministrazione ALFA del dividendo stesso. Il conto "Dividendi da partecipazioni in società controllate non incluse fra le amm.ni pubbliche" è un ricavo che viene contabilizzato nel conto economico dell'amministrazione ALFA in coerenza con quanto stabilito dall'ITAS14.


In data 10 ottobre 202N l'amministrazione ALFA registra in contabilità l'incasso del dividendo come segue:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
10/10/202N+1	Conti correnti di Tesoreria Centrale Crediti correnti per ricavi da partecipazioni in società controllate non incluse fra le amministrazioni pubbliche	132.300	132.300

Valutazioni e rilevazioni successive

La valutazione successiva di una partecipazione in organismi controllati o collegati ovvero in *joint venture* deve tenere conto di quanto schematicamente rappresentato di seguito nella Tavola n. 5.

Tavola n. 5 – Valutazione al costo storico o al patrimonio netto semplificato



Se la valutazione iniziale è stata effettuata al costo di acquisizione detto valore può aumentare per effetto di successivi investimenti realizzati dall'amministrazione o diminuire in base a quanto previsto dall'ITAS 8 – *Riduzione di valore delle attività*.

Se la valutazione iniziale è stata effettuata con il metodo del patrimonio semplificato al momento dell'acquisizione il costo di acquisto può essere diverso dalla quota di pertinenza calcolata sul valore netto contabile dell'organismo partecipato o della *joint venture* come riportato nell'esempio 5.

Detta differenza – positiva o negativa – deve essere identificata nella sua composizione, ai fini del trattamento contabile da riservare alla stessa. Se la differenza è negativa, ossia l'amministrazione pubblica paga un costo superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto della partecipata, l'amministrazione pubblica rileva l'acquisto della partecipazione al costo e nello stesso momento registra una svalutazione della partecipazione (caso a) dell'esempio 5) o utilizza stornandola la riserva indisponibile precedentemente costituita per effetto di un incremento di valore (si veda esempio 5); se diversamente l'amministrazione pubblica sostiene un costo inferiore al corrispondente valore del patrimonio netto della partecipata l'iscrizione della partecipazione avviene al valore del patrimonio netto corrispondente rilevando come contropartita una riserva indisponibile nel patrimonio netto dell'amministrazione acquirente (caso b) dell'esempio 5).

La valutazione iniziale nel corso del tempo tiene conto della quota di pertinenza dell'amministrazione nel patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio approvato o a rilevanza esterna dell'organismo partecipato: in funzione al valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio il valore della partecipazione può subire delle variazioni in aumento o in diminuzione. Appare evidente che la variazione nel tempo del valore del patrimonio netto contabile è principalmente – e non esclusivamente – legato al risultato economico che alla fine di ciascun esercizio si determina.


La variazione alla fine di ciascun esercizio del valore del patrimonio netto dell'ente partecipato determina, come rappresentato nell'esempio 2, la variazione del valore della partecipazione in coerenza con il metodo del patrimonio netto semplificato. Detta variazione consente di rilevare nel bilancio dell'amministrazione controllante una svalutazione in caso di diminuzione del valore da un esercizio all'altro o una riserva indisponibile in caso di aumento del valore della partecipazione da un esercizio all'altro.

La riduzione di valore può però anche essere imputabile a cause diverse dal risultato economico di esercizio o, meglio, a cause che non trovano un riflesso nel risultato economico. In queste fattispecie il valore della partecipazione – valutata con il metodo del patrimonio netto semplificato – diminuisce per effetto di una svalutazione in conformità a quanto previsto dallo standard ITAS 8 – *Riduzione di valore delle attività*.

Il criterio di valutazione delle partecipazioni di controllo, di collegamento e degli accordi a controllo congiunto può nel tempo essere modificato sempre nel rispetto di quanto previsto dal presente ITAS. Il cambio di criterio all'interno del contenuto dell'ITAS14 determina l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ITAS 2 - *Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*.

Nel corso della vita dell'amministrazione che detiene una partecipazione in organismi controllati o collegati ovvero in *joint venture* può accadere che la partecipazione venga aumentata per effetto di successive ulteriori acquisizioni o venga in tutto o in parte ceduta come di seguito rappresentato schematicamente nella Tavola n. 6.

Tavola n. 6 – Acquisizione / Cessione della partecipazione



Nel caso di cessione totale o parziale di una partecipazione l'atto di cessione ha un effetto economico per l'amministrazione che detiene la partecipazione. L'effetto economico è rappresentato da un componente di reddito straordinario positivo (plusvalenza) o negativo (minusvalenza).

Il componente di reddito (economico) straordinario è determinato come differenza tra il prezzo di vendita e ultimo valore contabile della partecipazione:

$$\text{Prezzo di Vendita} – \text{Ultimo Valore Contabile}$$

se maggiore di zero si ha una PLUSVALENZA

se minore di zero si ha una MINUSVALENZA

La Plusvalenza / Minusvalenza viene contabilizzata nel conto economico dell'amministrazione cedente la partecipazione nell'esercizio di competenza ossia nell'esercizio in cui la cessione è stata effettuata. Nel calcolo della Plusvalenza / Minusvalenza non si conteggiano gli eventuali oneri di transazione.

Oltre all'effetto economico la cessione della partecipazione se parziale può avere anche un ulteriore effetto: la perdita del controllo da parte dell'amministrazione cedente per effetto della significativa riduzione del valore della quota non ceduta. In questa fattispecie si applica l'ITAS 8 – *Riduzione di valore delle attività* dovendo effettuare una svalutazione del valore residuo della partecipazione per un ammontare pari all'eccedenza tra il valore di carico e il valore recuperabile. In sintesi, la svalutazione è determinata dalla seguente differenza:

$$\text{Svalutazione} = \text{Valore di Carico} - \text{Valore Recuperabile}$$

...

ESEMPIO 7 – Acquisizione di una ulteriore partecipazione e cessione parziale della partecipazione

In questo esempio si vuole rappresentare il trattamento contabile da parte dell'amministrazione pubblica dell'incremento di valore di una partecipazione per effetto di un ulteriore investimento da parte dell'amministrazione pubblica medesima nel capitale dell'ente partecipato. Il trattamento contabile è rappresentato dapprima considerando come metodo di valutazione della partecipazione il metodo del costo e successivamente considerando come metodo di valutazione della partecipazione il metodo del patrimonio netto semplificato.

a) Metodo del costo

L'amministrazione ALFA ha acquistato nell'esercizio 202N-2 una partecipazione del 10% nel capitale sociale della costituenda società SIGMA SRL. La rilevazione iniziale è stata fatta al costo di acquisto pari al valore nominale della partecipazione acquisita essendo la società di nuova costituzione. La società SIGMA SRL al momento della propria costituzione ha un capitale sociale di euro 200 mila.

SIGMA SRL		Valore al momento della costituzione
Capitale Sociale		200.000,00 €
Quota di ALFA		20.000,00 €
Quota di ETA		180.000,00 €

Nell'esercizio 202N l'amministrazione ETA che detiene il restante 90% del capitale sociale cede in accordo a quanto concordato al momento della costituzione con l'amministrazione ALFA alla stessa una parte delle proprie quote. La quota complessiva dell'amministrazione ALFA passa dal 10% al 30%.

L'acquisto viene effettuato al costo di euro 40 mila pari al valore nominale del capitale sociale al momento della costituzione.

SIGMA SRL		Valore nell'esercizio 202N
Capitale Sociale		200.000,00 €
Quota di ALFA		60.000,00 €
Quota di ETA		140.000,00 €

L'amministrazione ALFA effettua le seguenti scritture contabili nell'esercizio 202N-2 e nell'esercizio 202N utilizzando per la valutazione della partecipazione nella società SIGMA SRL il metodo del costo:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
XX/XX/202N-2	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Conti correnti di Tesoreria Centrale	20.000	20.000

DATA	CONTI	DARE	AVERE
XX/XX/202N	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Conti correnti di Tesoreria Centrale	40.000	40.000

Il valore della partecipazione nella società SIGMA SRL contabilizzato nello stato patrimoniale dell'amministrazione ALFA con il metodo del costo è il seguente:

Descrizione	202N-2	202N-1	202N
Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €

b) Metodo del patrimonio netto semplificato

Se l'amministrazione ALFA valuta la partecipazione acquisita con il metodo del patrimonio netto semplificato le registrazioni devono tenere conto del valore del patrimonio netto alla fine di ciascun esercizio della società SIGMA SRL. Si supponga che il valore del patrimonio netto della società SIGMA sia il seguente:

Descrizione	Valore Patrimonio Netto al 31.12.202N-2	Valore Patrimonio Netto al 31.12.202N-1	Valore Patrimonio Netto al 31.12.202N
SIGMA SRL	215.000,00 €	195.000,00 €	210.000,00 €
Quota Amministrazione ALFA in %	10%	10%	30%
Quota Amministrazione ALFA sul PN	21.500,00 €	19.500,00 €	63.000,00 €

L'amministrazione ALFA in contabilità effettua le seguenti scritture contabili:

- Acquisto della quota al costo uguale al valore nominale al momento della costituzione

DATA	CONTI	DARE	AVERE
XX/XX/202N-2	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Conti correnti di Tesoreria Centrale	20.000	20.000

- alla fine dell'esercizio 202N-2 rileva l'aumento del valore della partecipazione in coerenza con il metodo del patrimonio netto semplificato

DATA	CONTI	DARE	AVERE
XX/XX/202N-2	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Ulteriori riserve indisponibili, distintamente indicate	1.500	1.500

- alla fine dell'esercizio 202N-1 rileva la diminuzione del valore della partecipazione in coerenza con il metodo del patrimonio netto semplificato utilizzando i) la riserva per l'intero importo registrato alla fine dell'esercizio 202N -2 e per la differenza ii) la svalutazione che va a conto economico

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/202N-1	Ulteriori riserve indisponibili, distintamente indicate Svalutazioni di partecipazioni Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	1.500 500 2.000	

- nell'esercizio 202N rileva l'acquisto al valore nominale della quota ulteriore del 20% dalla amministrazione ETA.

DATA	CONTI	DARE	AVERE
XX/XX/202N	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Conti correnti di Tesoreria Centrale	40.000	40.000

In questo caso il costo pagato è superiore al corrispondente valore del patrimonio netto della società SIGMA SRL. Il corrispondente valore del patrimonio netto – ossia il 20% dello stesso – è pari ad euro 39 mila. L'amministrazione ALFA rileva pertanto nella stessa data la svalutazione della partecipazione acquistata per euro mille: euro 40 mila – euro 39 mil = euro 1.000

DATA	CONTI	DARE	AVERE
XX/XX/202N	Svalutazioni di partecipazioni Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	1.000	1.000

Alla data del 31.12.202N il valore del patrimonio netto della società SIGMA SRL ha subito una variazione in aumento e pertanto l'amministrazione ALFA deve allineare il valore della propria partecipazione pari al 30% del capitale sociale della società SIGMA stessa.

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/202N	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Ulteriori riserve indisponibili, distintamente indicate	4.500	4.500

Il valore della partecipazione nella società SIGMA SRL contabilizzato nello stato patrimoniale dell'amministrazione ALFA con il metodo del patrimonio netto semplificato è il seguente:

Descrizione		202N-2	202N-1	202N
Quota iniziale 10%	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	21.500,00 €	19.500,00 €	21.000,00 €
Quota Ulteriore 20%	Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	nd	nd	42.000,00 €
	Valore quota del 10% al 31.12.202N-1			- 19.500,00 €
	Costo acquisto svalutato della quota del 20%			- 39.000,00 €
Variazione sul bilancio al 31.12.202N				4.500,00 €

c) *Comparazione metodo del costo e metodo del patrimonio netto semplificato*

La differenza del trattamento contabile nel caso di aumento del valore della partecipazione per un investimento ulteriore nel capitale dell'ente partecipato in caso di utilizzo del metodo del patrimonio netto semplificato consta nella necessità di allineare al termine di ciascun esercizio il valore della partecipazione al corrispondente valore del patrimonio netto della partecipata. Nel caso di utilizzo del metodo del costo l'amministrazione pubblica si limita a contabilizzare l'investimento al costo di acquisto. Nello stato patrimoniale dell'amministrazione ALFA la rappresentazione contabile in base all'utilizzo del metodo del costo o del metodo del patrimonio netto semplificato appare ai valori di seguito riportati:

Descrizione	Valore Patrimonio Netto al 31.12.202N-2	Valore Patrimonio Netto al 31.12.202N-1	Valore Patrimonio Netto al 31.12.202N
SIGMA SRL	215.000,00 €	195.000,00 €	210.000,00 €
Quota Amministrazione ALFA in %	10%	10%	30%
Valore di Acquisto	20.000,00 €	- €	40.000,00 €
Valore della partecipazione nello Stato Patrimoniale dell'Amministrazione ALFA	31.12.202N-2	31.12.202N-1	31.12.202N
Valore Quota Amministrazione ALFA (Metodo del Costo)	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
Valore Quota Amministrazione ALFA (Metodo Patrimonio Netto Semplificato)	21.500,00 €	19.500,00 €	63.000,00 €

A livello di rappresentazione nello Stato Patrimoniale dell'Amministrazione ALFA l'utilizzo dei due metodi consente di rilevare una differenza di valore che alla fine dell'esercizio 202N-2 ammonta ad euro 1.500,00, dell'esercizio 202N-1 ammonta ad euro -500 e dell'esercizio 202N ammonta ad euro 3 mila.

In questo esempio si vuole rappresentare il trattamento contabile da parte dell'amministrazione pubblica del decremento di valore di una partecipazione per effetto di un disinvestimento da parte dell'amministrazione pubblica medesima nel capitale dell'ente partecipato. Il trattamento contabile è rappresentato dapprima considerando come metodo di valutazione della partecipazione il metodo del

costo e successivamente considerando come metodo di valutazione della partecipazione il metodo del patrimonio netto semplificato. Al termine una comparazione sul trattamento contabile nelle due distinte fattispecie.

Si supponga che in data 20 settembre 202N+1 l'amministrazione ALFA decida di cedere totalmente la propria partecipazione nella società SIGMA SRL e che la cessione avvenga al prezzo di euro 70 mila.

Nel caso in cui la partecipazione sia stata contabilizzata con il metodo del costo la differenza contabile tra ultimo valore iscritto nello stato patrimoniale e valore di cessione è pari ad euro 10 mila:

Valore contabile della partecipazione al 31.12.202N
euro 60 mila

Prezzo di cessione al 20.09.202N+1
euro 70 mila

Plusvalenza
euro 70 mila – euro 60 mila = euro 10 mila

L'amministrazione ALFA in data 20 settembre 202N+1 contabilizza la seguente registrazione:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
20/09/202N+1	Conti correnti di Tesoreria Centrale Plusvalenze da alienazione di partecipazioni in società controllate non incluse fra le amm.ni pubbliche Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	70.000	10.000 60.000

Nel caso in cui la partecipazione sia stata contabilizzata con il metodo del patrimonio netto semplificato la differenza contabile tra ultimo valore iscritto nello stato patrimoniale e valore di cessione è pari ad euro 7 mila:

Valore contabile della partecipazione al 31.12.202N
euro 63 mila

Prezzo di cessione al 20.09.202N+1
euro 70 mila

Plusvalenza
euro 70 mila – euro 63 mila = euro 7 mila

L'amministrazione ALFA in data 20 settembre 202N+1 contabilizza la seguente registrazione:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
20/09/202N+1	Conti correnti di Tesoreria Centrale Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali) Plusvalenze da alienazione di partecipazioni in società controllate non incluse fra le amm.ni pubbliche	70.000	63.000 7.000

Complessivamente il totale delle variazioni che interessano il valore della partecipazione nell'ente partecipato utilizzando i due metodi di valutazione sono identiche come riportato nella tabella di seguito:

Esercizio	Valorizzazione Metodo del Patrimonio Netto Semplificato	Valorizzazione Metodo del Costo
31.12.202N-2	1.500,00 €	- €
31.12.202N-1	- 2.000,00 €	- €
XX.XX.202N	- 1.000,00 €	- €
31.12.202N	4.500,00 €	- €
31.12.202N+1	7.000,00 €	10.000,00 €
Totale Variazione	10.000,00 €	10.000,00 €

Si supponga che in data 20 settembre 202N+1 l'amministrazione ALFA decida di cedere totalmente la propria partecipazione nella società SIGMA SRL e che la cessione avvenga al prezzo di euro 55 mila.

Nel caso in cui la partecipazione sia stata contabilizzata con il metodo del costo la differenza contabile tra ultimo valore iscritto nello stato patrimoniale e valore di cessione è pari ad euro 5 mila:

Valore contabile della partecipazione al 31.12.202N
euro 60 mila

Prezzo di cessione al 20.09.202N+1
euro 55 mila

Minusvalenza
euro 60 mila – euro 55 mila = euro 5 mila

L'amministrazione ALFA in data 20 settembre 202N+1 contabilizza la seguente registrazione:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
20/09/202N+1	Minusvalenze da alienazione di partecipazioni temporaneamente detenute e non strategiche in società controllate non incluse fra le amm.ni pubbliche Conti correnti di Tesoreria Centrale Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	5.000 55.000	60.000

Nel caso in cui la partecipazione sia stata contabilizzata con il metodo del patrimonio netto semplificato la differenza contabile tra ultimo valore iscritto nello stato patrimoniale e valore di cessione è pari ad euro 8 mila:

Valore contabile della partecipazione al 31.12.202N

euro 63 mila

Prezzo di cessione al 20.09.202N+1

euro 55 mila

Minusvalenza

euro 63 mila – euro 55 mila = euro 8 mila

L'amministrazione ALFA in data 20 settembre 202N+1 contabilizza la seguente registrazione:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
20/09/202N+1	Minusvalenze da alienazione di partecipazioni temporaneamente detenute e non strategiche in società controllate non incluse fra le amm.ni pubbliche Conti correnti di Tesoreria Centrale Partecipazioni in società (non) incluse tra le amministrazioni centrali (locali)	8.000 55.000	63.000

Anche in questa fattispecie complessivamente il totale delle variazioni che interessano il valore della partecipazione nell'ente partecipato utilizzando i due metodi di valutazione sono identiche come riportato nella tabella di seguito:

Esercizio	Valorizzazione Metodo del Patrimonio Netto Semplificato	Valorizzazione Metodo del Costo
31.12.202N-2	1.500,00 €	- €
31.12.202N-1	- 2.000,00 €	- €
XX.XX.202N	- 1.000,00 €	- €
31.12.202N	4.500,00 €	- €
31.12.202N+1	- 8.000,00 €	5.000,00 €
Totale Variazione	- 5.000,00 €	5.000,00 €

Le informazioni integrative

I paragrafi 26 – 28 dell'ITAS 14 disciplinano la presentazione in bilancio e le informazioni integrative.

Nel dettaglio, con riferimento alle partecipazioni di controllo e di collegamento e agli accordi a controllo congiunto, occorre indicare:

- a) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o indirettamente, in controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, il risultato economico dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio;
- b) il criterio di valutazione adottato per ciascuna partecipazione;
- c) le movimentazioni di partecipazioni avvenute nel corso dell'esercizio.

Per le partecipazioni valutate con il metodo del costo occorre indicare:

- a) le motivazioni che hanno portato ad eventuali incrementi di valore;
- b) le ragioni, nel caso di perdite di valore della partecipazione, dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore.

Per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto semplificato occorre indicare:

- a) la data di riferimento utilizzata per il calcolo della differenza tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto dell'organismo partecipato in sede di prima rilevazione;
- b) nel caso in cui sia utilizzato un bilancio annuale intermedio dell'organismo partecipato, riferito alla data del bilancio di esercizio dell'amministrazione, le informazioni concernenti la procedura di approvazione dello stesso.